

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 3 def.

Bruxelles, 12 gennaio 1993

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

(FEI)

PROPOSTA DI AGGIUNTA AL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

con la quale si conferisce al Consiglio dei governatori della BEI
il potere d'istituire il Fondo europeo per gli investimenti

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' AL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

(presentate dalla Commissione)

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI)

Relazione

A. INTRODUZIONE

Nel contesto delle iniziative volte a promuovere la ripresa economica in Europa il Consiglio europeo di Edimburgo, tenutosi l'11 ed il 12 dicembre 1992, ha approvato la proposta d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ed ha invitato il Consiglio e la BEI a prendere in considerazione urgentemente e con spirito costruttivo l'istituzione quanto più rapida possibile di tale fondo.

Originariamente le discussioni riguardanti il fondo sono state avviate dai rappresentanti della Commissione nell'ambito del Consiglio d'amministrazione della Banca e rispecchiavano il desiderio - espresso anche nel documento COM(92) 2000 - di porre la Banca in grado di contribuire pienamente al perseguimento degli obiettivi comunitari consentendole di assumere e gestire rischi più specifici senza per altro verso porre a repentaglio il prestigio sui mercati finanziari e l'attività creditizia principale. Un gruppo di lavoro, composto da membri del Consiglio d'amministrazione (per lo più rappresentanti dei diversi Ministeri delle finanze), ha ricevuto il mandato di effettuare un esame approfondito delle possibili modalità operative di un tale fondo nonché di elaborare proposte specifiche.

B. DESCRIZIONE DEL FEI

Il fondo sarà un'organizzazione trilaterale cui parteciperanno la Comunità, la BEI ed altre istituzioni finanziarie.

Il fondo si porrà gli obiettivi principali di contribuire al consolidamento del mercato interno e promuovere la coesione economica e sociale. Il sostegno del FEI andrà soprattutto a progetti infrastrutturali di grande portata nell'ambito delle reti transeuropee (TEN) ed alle piccole e medie imprese (PMI), specialmente se ubicate in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria. Altri progetti, ad esempio nel settore della tutela ambientale e della produzione d'energia, potranno essere ammessi a beneficiare di tale sostegno in un secondo momento, previa decisione degli organi direttivi del fondo.

L'attività del fondo si esplicherà prevalentemente sotto forma di concessione di garanzie finanziarie; il finanziamento azionario costituirà un'attività secondaria, da sviluppare in un momento successivo. La garanzia dei finanziamenti costituisce, insieme agli studi di fattibilità ed alle sovvenzioni in conto interesse, uno dei tre mezzi contemplati dal Trattato sull'unione (titolo XII, art. 129 C) per concentrare gli interventi finanziari della Comunità a favore dei progetti di reti transeuropee. Il fatto di prendere in considerazione anche le PMI, con particolare riguardo a quelle ubicate in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, corrisponde d'altro canto agli obiettivi del titolo XIII (Industria) e del titolo XIV (Coesione economica e sociale) del nuovo trattato. L'attività del Fondo verrà all'occorrenza coordinata con altre forme d'intervento comunitario.

Nelle intenzioni l'attività del FEI dovrà rivolgersi principalmente a progetti organizzati integralmente o parzialmente su basi commerciali o comunque d'autofinanziamento. L'esistenza del fondo agevolerà così il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo un complemento od una alternativa al ricorso alle garanzie governative in questo campo. Il criterio della validità economica costituirà parimenti un elemento fondamentale dell'impostazione seguita nei confronti delle PMI.

Il FEI opererà a sua volta in base a criteri di autonomia finanziaria e cercherà pertanto di ottenere un livello accettabile di redditività del capitale investito praticando tariffe allineate a quelle correnti sul mercato. In quanto entità giuridica separata la sua contabilità risulterà completamente distinta da quella della BEI, anche se la sua istituzione farà capo ad una decisione del Consiglio dei governatori della Banca, alla quale verrà anche affidata, mediante un apposito mandato, la responsabilità dell'amministrazione ordinaria del fondo.

La supervisione della linea di condotta e delle attività del fondo avrà luogo a livello di assemblea generale, consiglio di vigilanza e comitato finanziario. Ai contributi provenienti dal bilancio della Comunità saranno applicabili le disposizioni dell'art. 24 del Regolamento finanziario; essi saranno inoltre soggetti ai controlli d'uso da parte della Corte dei conti.

C. REQUISITI PATRIMONIALI

Il capitale sottoscritto iniziale ammonta a 2 miliardi di ECU. Stando a stime iniziali basate sui rapporti prudenziali di consistenza patrimoniale proposti per il FEI, tale somma dovrebbe consentire di accordare garanzie per un importo compreso tra 5 e 10 miliardi di ECU. Il capitale iniziale sarà fornito per il 30% dal bilancio comunitario, per il 40% dalla BEI e per il restante 30% da altre istituzioni finanziarie.

Verrà effettivamente versato soltanto il 20% del capitale sottoscritto; per quanto concerne la quota di tale capitale di competenza della Comunità ciò darà luogo a quattro versamenti annuali di 30 Mio di ECU ciascuno, per complessivi 120 Mio di ECU.

Il restante 80% della partecipazione finanziaria della Comunità (480 Mio di ECU) assumerà la forma di capitale sottoscritto ma non richiamato, il quale potrà venir richiamato dal fondo soltanto se e quando ciò fosse necessario per far fronte ad impegni presi, e non allo scopo di consentire un'espansione delle attività del fondo. Si è stati inoltre molto attenti a minimizzare le probabilità che una tale eventualità si verifichi. Lo statuto del fondo prevederà a tale scopo una varietà di massimali specifici e regole prudenziali tali da limitare l'esposizione totale e garantire un'effettiva diversificazione dei rischi, dato che tutti gli azionisti hanno ogni interesse a veder coronata dal successo finanziario l'attività del fondo.

Nella sua qualità di principale azionista del fondo la BEI finanzia la propria partecipazione facendo ricorso alle proprie eccedenze annue. La sottoscrizione di azioni da parte d'istituzioni finanziarie verrà probabilmente ripartita su diversi anni, visto il gran numero di tali istituzioni che ha manifestato il proprio interesse: l'idea di massima è già stata infatti presentata ad un ampio numero di esse, molte delle quali hanno espresso interesse per una potenziale partecipazione azionaria al fondo.

D. DIRETTIVA SUL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' DEGLI ENTI CREDITIZI

La Commissione prenderà i provvedimenti necessari affinché il FEI venga classificato "banca multilaterale di sviluppo" nell'ambito della direttiva sul coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (1).

(1) Direttiva del Consiglio 89/647 del 18 dicembre 1989 (GU L 386 del 30.12.89, pag. 14), modificata dalla direttiva della Commissione 91/31 del 19 dicembre 1990 (GU L 17 del 23.1.91, pag. 20).

E. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

1. Giacché l'istituzione di un fondo esula attualmente dai poteri del Consiglio dei governatori della BEI, per renderla possibile occorre un'aggiunta al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, il che comporta il ricorso a una procedura fondata sull'articolo 236. La Commissione quindi invita:
 - Il Consiglio ad esprimere, previa consultazione del Parlamento europeo, un parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in riferimento alla proposta aggiunta al protocollo sulla BEI, acclusa al presente memorandum;
 - Il Presidente del Consiglio a convocare la suddetta conferenza allo scopo di stabilire di comune accordo i necessari emendamenti.
2. La Commissione richiede parimenti al Consiglio di adottare, previa consultazione del Parlamento, l'acclusa decisione relativa alla partecipazione della Comunità al fondo in questione.

PROPOSTA
DI AGGIUNTA AL PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

con la quale si conferisce al Consiglio dei governatori della BEI
il potere d'istituire il Fondo europeo per gli investimenti

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

RAMMENTANDO l'obiettivo definito dal trattato,

DESIDEROSI di contribuire al perseguimento di tale obiettivo, e specialmente al consolidamento del mercato interno e dalla coesione economica e sociale,

DETERMINATI a rendere disponibili gli strumenti finanziari necessari a tale scopo,

VISTE le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo, secondo le quali occorre prendere in considerazione urgentemente e con spirito costruttivo l'istituzione quanto più rapida possibile di un Fondo europeo per gli investimenti, nel contesto delle iniziative volte a promuovere la ripresa economica in Europa,

RIBADENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Comunità, la Banca europea per gli investimenti ed altre imprese degli Stati membri interessate al conseguimento degli obiettivi del Fondo,

HANNO DECISO di conferire al Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti il potere d'istituire il Fondo europeo per gli investimenti ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

...
...

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pleni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO A

Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti accluso al trattato che istituisce la Comunità economica europea viene integrato dall'aggiunta del seguente articolo:

"Articolo 30

1. Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti può decidere su delibera unanime di costituire il Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca sarà un membro fondatore.
2. Al suddetto consiglio è conferito il potere di redigere lo statuto del Fondo e dunque di definire per il Fondo stesso obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di revisione della contabilità nonché la relazione tra gli organi direttivi della Banca e quelli del Fondo.

Al Fondo si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee nonché il contenuto delle modifiche ai testi che lo istituiscono e le disposizioni relative alla loro attuazione.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 2 alla Banca è riconosciuta la facoltà di contribuire al capitale sottoscritto del Fondo sino all'importo determinato dal Consiglio dei governatori mediante apposita delibera all'unanimità.
4. La Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, ha facoltà di entrare a far parte del Fondo e contribuire al capitale sottoscritto. Altre imprese interessate al conseguimento degli obiettivi del Fondo verranno invitate a farne parte."

ARTICOLO B

1. La presente aggiunta al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti viene ratificata dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive prescrizioni costituzionali. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. La presente aggiunta entra in vigore non appena tutti gli Stati firmatari abbiano depositato lo strumento di ratifica.

ARTICOLO C

La presente aggiunta al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE I plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente aggiunta.

Fatto a, addl

1993

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ
AL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento (2),

considerando che il Consiglio europeo di Edimburgo ha invitato il Consiglio e la Banca europea per gli investimenti a prendere in considerazione urgentemente e con spirito costruttivo l'istituzione quanto più rapida possibile di un Fondo europeo per gli investimenti (FEI),

considerando che il FEI dovrebbe costituire uno strumento valido sotto il profilo economico ed efficiente mediante il quale la Comunità sia in grado, insieme alla Banca e ad altre istituzioni finanziarie, di contribuire in modo significativo ad accelerare il completamento di progetti infrastrutturali di ampia portata aventi interesse comunitario e ad agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria,

considerando che gli investimenti in progetti infrastrutturali di ampia portata aventi interesse comunitario, ed in particolare in quelli facenti parti di reti transeuropee, rivestono un'importanza fondamentale per il consolidamento della coesione economica e sociale nonché per il corretto funzionamento del mercato interno, e che inoltre alcuni di tali investimenti possono riguardare progetti d'interesse comune con paesi terzi,

considerando che il sostegno agli investimenti delle PMI, specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, rappresenta un fattore d'importanza fondamentale per consolidare la coesione economica e sociale,

considerando che il FEI promuoverà gli investimenti in entrambi i settori suddetti,

considerando che una rapida realizzazione del FEI promuoverà una crescita sostenuta ed equilibrata all'interno della Comunità,

considerando che l'articolo 30 dello statuto della BEI conferisce al Consiglio dei governatori della Banca il potere d'istituire il FEI e che detto consiglio ha preso una decisione in questo senso (3),

considerando che la Comunità ha facoltà di entrare a far parte del FEI,

considerando che occorre garantire un adeguato coordinamento tra l'attività del Fondo e gli altri strumenti finanziari e di bilancio di cui dispone la Comunità,

(1)

(2)

(3)

considerando che per conseguire gli obiettivi del Fondo sarebbe opportuno classificarlo tra le banche multilaterali di sviluppo ai fini della direttiva del Consiglio 89/647, modificata dalla direttiva della Commissione 91/31,

considerando che ai contributi provenienti dal bilancio della Comunità si applica l'articolo 24 del Regolamento finanziario; che la Commissione fornirà alla Corte dei conti tutte le informazioni necessarie per esaminare la contabilità relativa ad ogni entrata ed uscita derivante dalla sua partecipazione al FEI e che le disposizioni specifiche riguardanti la revisione della contabilità del FEI figurano nello statuto del Fondo,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, entra a far parte del Fondo europeo per gli investimenti e con la presente decisione approva lo statuto del Fondo quale figura in allegato.

Fatto a

ALLEGATO

STATUTO DEL FEI

(Questo documento, ancora in fase di progetto, verrà fornito non appena disponibile).

SCHEDA FINANZIARIA

PARTE 1: INCIDENZA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

2. Linee di bilancio

Sezione III (Commissione), parte B (Stanzamenti operativi).

Articoli B2-400 e B5-730 per la quota versata del capitale sottoscritto;

Articolo B5-731 per la quota richiamabile del capitale sottoscritto.

Tali linee verranno poste in essere, alla pari dei capitoli e del titolo corrispondenti, mediante un bilancio rettificativo e suppletivo.

3. Base giuridica

Verrà fornita dalla decisione proposta, a termini dell'articolo 235 del trattato.

4. Descrizione dell'operazione

4.1. Obiettivi specifici: Il Consiglio europeo di Edimburgo, svoltosi l'11 e 12 dicembre 1992, ha approvato l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), del quale faranno parte la Comunità (30% del capitale), la Banca europea per gli investimenti (40%) ed altre istituzioni finanziarie (30%).

4.2. La durata della partecipazione della Comunità al Fondo è indefinita e corrisponderà in linea di massima all'intera vita del Fondo. Il contributo finanziario della Comunità al capitale versato del Fondo è ripartito su quattro anni (si veda il punto 7.1).

4.3. Destinatari: Il FEI mira specificamente a sostenere la costituzione di reti transeuropee sull'intero territorio della Comunità ed a provvedere al fabbisogno di finanziamenti delle piccole e medie imprese (PMI), specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria.

5. Classificazione delle spese

5.1. Spese non obbligatorie.

5.2. Stanzamenti dissociati.

5.3. Tipo di entrate: In quanto azionista del FEI la Comunità avrà diritto al pagamento dei dividendi se e quando l'assemblea generale del Fondo deciderà che ne vengano distribuiti.

6. Natura delle spese o delle entrate

- Il contributo della Comunità assumerà la forma di una partecipazione del 30% al capitale sottoscritto del Fondo.

- La Comunità percepirà dividendi in proporzione alla quota di capitale da essa detenuta.

7. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento

7.1. Modalità di calcolo del costo totale dell'azione

- Il capitale sottoscritto del FEI ammonta complessivamente a 2 Mrd di ECU, dei quali la Comunità detiene il 30% (vale a dire 600 Mio di ECU). Il 20% di tale importo (vale a dire 120 Mio di ECU) verrà versato in quattro rate annuali di pari entità, dell'importo di 30 Mio di ECU ciascuna, a partire dal 1993.
- Per quanto riguarda la quota richiamabile del capitale sottoscritto dalla Comunità si propone l'iscrizione nel bilancio di una voce pro memoria, giacché l'importo ed il momento di eventuali richiami facenti capo a tale articolo non possono venir calcolati in anticipo ed inoltre risulta estremamente improbabile che tali richiami abbiano luogo.

7.2. Calendario indicativo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

- La quota versata della partecipazione comunitaria al capitale sottoscritto verrà versata al FEI a partire dal 1993 in quattro rate annuali di pari entità, dell'importo di 30 Mio di ECU ciascuna, per un importo complessivo di 120 Mio di ECU.
- La parte richiamabile sarà oggetto di richiamo soltanto se e quando il Fondo ne faccia esplicita richiesta per far fronte ai propri impegni.

7.3 Modalità di finanziamento

Nel 1993 il contributo di 30 Mio di ECU al capitale versato potrebbe venir finanziato nel modo seguente:

- 14 Mio di ECU a carico dell'articolo B2-400, corrispondenti al margine disponibile nell'ambito della categoria 2;
- 16 Mio di ECU a carico dell'articolo B5-730, che verranno dedotti dai fondi assegnati alle reti transeuropee (nell'ambito della categoria 3) nel bilancio 1993.

La scelta delle linee di bilancio per il 1993 non pregiudica in alcun modo le decisioni da prendere in merito alle linee di bilancio cui fare ricorso in anni successivi per finanziare i contributi al capitale sociale. Tali decisioni verranno prese nel quadro delle procedure annuali per la stesura del preventivo di bilancio, tenendo conto delle caratteristiche dei progetti finanziati.

8. Disposizioni per la prevenzione delle frodi contenute nella proposta di azione

Non applicabile.

PARTE 2: SPESE AMMINISTRATIVE

L'azione proposta non richiede l'aumento dell'organico della Commissione né delle spese di funzionamento.

PARTE 3: ELEMENTI PER UN'ANALISI DEL RAPPORTO COSTO/EFFICACIA

1. Obiettivi e coerenza con la programmazione finanziaria

Gli obiettivi espressi in termini quantitativi verranno definiti dagli organi direttivi del FEI una volta istituito il Fondo. Si prevede che il Fondo accordi garanzie per un importo complessivo compreso tra i 5 ed i 10 Mrd di ECU.

2. Motivazione dell'azione

L'azione proposta risulta efficace in termini di costo e costituisce un impiego efficiente delle risorse di bilancio per i seguenti motivi:

- a) il capitale del FEI verrà fornito non soltanto dalla Comunità, ma anche dalla BEI nonché da altre istituzioni finanziarie;
- b) il FEI agevolerà l'accesso ai capitali privati per il finanziamento d'investimenti di considerevole importanza per la Comunità, segnatamente mediante la concessione di garanzie sui finanziamenti;
- c) il Fondo produrrà un effetto di leva finanziaria di notevole portata. Si valuta che il Fondo, il cui capitale sottoscritto ammonterà complessivamente a 2 Mrd di ECU, potrà accordare garanzie per un importo di 5-10 Mrd di ECU, le quali potrebbero a loro volta rendere possibili progetti per complessivi 20 Mrd di ECU;
- d) rispetto alle garanzie facenti direttamente capo al bilancio comunitario (ad es. a favore di progetti riguardanti reti transeuropee) il Fondo fornisce una tutela molto maggiore per il bilancio comunitario qualora tali garanzie vengano chiamate in causa.

3. Controllo e valutazione dell'azione

Il FEI svolgerà la propria attività in base a criteri commerciali e ne trarrà un reddito in quanto esigerà premi e tariffe commisurate al livello di rischio assunto dal Fondo. Per misurare i risultati ottenuti dal Fondo ci si avvarrà di diversi indicatori:

- la domanda globale dei servizi del Fondo,
- il volume delle sue attività,
- il volume degli investimenti suscitati dagli interventi del Fondo,
- i risultati finanziari in termini di reddito netto annuo,
- ecc.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE RIPERCUSSIONI

RIPERCUSSIONI DELLA PROPOSTA SULL'ATTIVITÀ ECONOMICA E COMMERCIALE con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni (PMI)

Titolo della proposta: Fondo europeo per gli Investimenti (FEI)

La proposta

1. Sotto il profilo della sussidiarietà le attività del FEI devono svolgersi a livello comunitario per i seguenti motivi:
 - a) I settori cui si rivolgono (reti transeuropee, o TEN, e piccole e medie imprese, o PMI, specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria) rivestono un interesse comunitario diretto;
 - b) Il Fondo risulterà organicamente legato alla BEI, che costituisce lo strumento finanziario di maggior rilievo di cui dispone la Comunità dopo il bilancio comunitario;
 - c) la compartecipazione a livello comunitario alla concessione di ingenti garanzie finanziarie su base commerciale migliora notevolmente la diversificazione dei rischi, abbassando di conseguenza il livello dei premi.

Ripercussioni economiche e commerciali

2.
 - a) La costituzione di reti transeuropee (nel settore dei trasporti, in quello delle telecomunicazioni ed in quello del trasporto di energia) avvantaggerà l'attività economica e commerciale della Comunità in generale ed agevolerà le attività transfrontaliere.
 - b) Oltre ad accordare il proprio sostegno a tali reti il FEI sopperirà parimenti al fabbisogno di finanziamenti delle PMI, specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, concedendo garanzie e assumendo partecipazioni azionarie tramite intermediari finanziari.
3. Non è necessaria alcuna azione specifica da parte delle imprese.
4. La proposta produrrà rilevanti effetti economici
 - a) sull'occupazione:
 - la realizzazione di reti transeuropee darà luogo a notevolissimi investimenti (lavori pubblici, alte tecnologie ed attività di ricerca, ecc.) e di conseguenza anche alla creazione di un numero rilevante di posti di lavoro, tanto per la realizzazione dei programmi d'investimento quanto per l'esercizio e la manutenzione delle reti stesse;
 - il sostegno finanziario alle PMI, specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, aiuterà tali imprese a prosperare e svilupparsi;
 - b) sugli investimenti:

si avranno effetti considerevoli (si veda il punto 4.a)), concentrati nei settori caratterizzati da un elevato potenziale economico (ad es. treni ad alta velocità, reti di telecomunicazioni, ecc.) nonché nelle regioni impegnate in un processo di recupero rispetto alla media comunitaria;

c) sulla concorrenzialità:

questa risulterà migliorata dalla disponibilità di servizi di elevata qualità nel settore dei trasporti, in quello delle telecomunicazioni ed in quello dell'energia.

5. La presente proposta prende specificamente in considerazione il fabbisogno di finanziamenti delle PMI, specialmente nelle regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria.

Consultazione

6. La presente proposta è stata ampiamente discussa con un gran numero d'istituzioni finanziarie, alcune delle quali assumeranno plausibilmente una partecipazione azionaria nel FEI.

ISSN 0254-1505

COM(93) 3 def.

DOCUMENTI

IT

01

N. di catalogo : CB-CO-93-011-IT-C

ISBN 92-77-51914-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo